



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale
Servizio Rapporti istituzionali

Prot. n.

Cagliari,

- > Direzione generale Centrale Regionale di
Committenza
pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it
- > Direzione generale dell'area legale
pres.area.legale@pec.regione.sardegna.it
- > Direzione generale Agenzia regionale del distretto
idrografico della Sardegna
pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it
- > Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma
operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo
enpi.med@regione.sardegna.it
- > Ufficio dell'autorità di Audit dei Programmi Operativi
FESR e FSE
audit@pec.regione.sardegna.it
- > Ufficio dell'autorità di Audit programma ENI -CBC
eni.audit@pec.regione.sardegna.it
- > Ufficio di coordinamento regionale per l'attuazione del
Piano Sulcis
coordinamento.pianosulcis@pec.regione.sardegna.it
- > Direzione generale della protezione civile
protezionecivile@pec.regione.sardegna.it
- > Unità di progetto Iscol@
iscola@pec.regione.sardegna.it

viale Trento 69 - 09123 Cagliari - tel. +39 070 606 2271 fax +39 070 606 2458
pres.aiutidistato@regione.sardegna.it



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale
Servizio Rapporti istituzionali

- > Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione
affari_generali@pec.regione.sardegna.it
- > Direzione generale dell'organizzazione e del personale
personale@pec.regione.sardegna.it
- > Direzione generale dell'agricoltura e riforma agropastorale
agricoltura@pec.regione.sardegna.it
- > Direzione generale della difesa dell'ambiente
difesa_ambiente@pec.regione.sardegna.it
- > Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale
cfva.direzione@pec.regione.sardegna.it
- > Direzione generale enti locali e finanze
enti_locali@pec.regione.sardegna.it
- > Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
urbanistica@pec.regione.sardegna.it
- > Direzione generale della sanità
sanita.dgsan@pec.regione.sardegna.it
- > Direzione generale delle politiche sociali
san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it
- > Direzione generale dell'industria
industria@pec.regione.sardegna.it
- > Direzione generale dei lavori pubblici
lavori_pubblici@pec.regione.sardegna.it
- > Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale

viale Trento 69 - 09123 Cagliari - tel. +39 070 606 2271 fax +39 070 606 2458
pres.aiutidistato@regione.sardegna.it



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale
Servizio Rapporti istituzionali

lavoro@pec.regione.sardegna.it

- > Centro regionale di programmazione
crp.direzione@pec.regione.sardegna.it
- > Direzione generale dei Servizi finanziari
programmazione@pec.regione.sardegna.it
- > Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport
pi.dgbeniculturali@pec.regione.sardegna.it
- > Direzione generale della pubblica istruzione
pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it
- > Direzione generale dei trasporti
trasporti@pec.regione.sardegna.it
- > Direzione generale del turismo, artigianato e commercio
turismo@pec.regione.sardegna.it
- > Direzione generale dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro(ASPAL)
agenzia_lavoro@pec.regione.sardegna.it
- > Direzione generale dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Cagliari (E.R.S.U.-CA)
ersuca.direzione generale@pcert.postecert.it
ersu.dirittostudio@regione.sardegna.it
- > Direzione generale dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Sassari (E.R.S.U.-SS)
affarigenerali@pec.ersusassari.it
- > Direzione generale dell'Ente acque della Sardegna (Enas)
protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale
Servizio Rapporti istituzionali

- > Direzione generale dell'Istituto superiore regionale etnografico (I.S.R.E.)
isresardegna@pec.it
- > Direzione generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna "G. Pegreffi"
direttore.generale@pec.izs-sardegna.it
- > Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (FoReSTAS)
direzione.generale@pec.enteforestesardegna.it
- > Direzione generale dell'Agenzia conservatoria delle coste della Sardegna
agenziaconservatoriacoste@pec.regione.sardegna.it
- > Direzione generale dell'Agenzia per la ricerca in agricoltura (Agris Sardegna)
direzione@pec.agrisricerca.it
- > Direzione generale dell'Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (Laore)
protocollo.agenzia.laore@legalmail.it
- > Direzione generale dell'Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (Argea Sardegna)
argea@pec.agenziaargea.it
- > Direzione generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (Arpas)
arpas@pec.arpa.regione.sardegna.it
- > Direzione generale dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (Area)
area@pec.area.sardegna.it

viale Trento 69 - 09123 Cagliari - tel. +39 070 606 2271 fax +39 070 606 2458
pres.aiutidistato@regione.sardegna.it



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale
Servizio Rapporti istituzionali

- > Direzione generale dell'Agencia regionale Sardegna ricerche
protocollo@cert.sardegna.ricerche
- > Unità di progetto Trasparenza e prevenzione della corruzione
trasparenza.anticorruzione@pec.regione.sardegna.it
- > Unità di progetto Responsabile della protezione dei dati per il sistema Regione
rpd@pec.regione.sardegna.it
- > Unità di progetto "Ufficio di coordinamento regionale per l'accoglienza migranti"
unitaaccoglienzamigranti@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Comunicazione della Commissione - Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19.

Il 29 giugno scorso la Commissione europea ha modificato per la terza volta il Quadro Temporaneo degli aiuti a favore delle imprese per fronteggiare l'emergenza COVID-19 adottato il 19.3.2020 (*Temporary Framework*), esteso e integrato una prima volta con la Comunicazione del 3 aprile 2020 e ulteriormente modificato con la Comunicazione dell'8 maggio 2020.

Tra le novità introdotte dalla Comunicazione del 29.6.2020, recante "*Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19*" si evidenzia l'estensione della portata del *Temporary Framework* con l'inclusione degli aiuti alle microimprese e piccole imprese, secondo la definizione data nell'Allegato I del Reg. UE n. 651/2014, anche nell'ipotesi in cui tali imprese si trovino in situazione di difficoltà finanziarie al 31.12.2019. Le microimprese e piccole imprese in difficoltà devono però rispettare alcune condizioni: non essere soggette a procedura concorsuale per insolvenza secondo il diritto nazionale e non aver ricevuto aiuti per il salvataggio ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato. Secondo quanto sostenuto dalla Commissione europea, tale inclusione trova ragione nella constatazione della minore idoneità delle imprese di micro e piccola dimensione di incidere sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato interno dell'Unione nonché nel numero elevato di imprese di tali dimensioni nel tessuto economico europeo che hanno subito pesantemente la crisi di liquidità e trovano maggiori



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale
Servizio Rapporti istituzionali

difficoltà nell'accesso al capitale e, pertanto, maggiormente soggette al rischio di fallimento. La Commissione ritiene inoltre che tale modifica accrescerà efficacemente le possibilità di sostenere le startup (la maggior parte delle quali rientrano nella categoria delle microimprese e piccole imprese), in particolare quelle innovative, fondamentali per la ripresa economica dell'Unione, che potrebbero registrare perdite nella fase di maggior crescita.

Con riferimento all'adeguamento richiesto dal punto 8 della Comunicazione in esame (8. *Gli Stati membri possono prevedere di modificare i regimi esistenti approvati dalla Commissione ai sensi del quadro temporaneo al fine di includervi come beneficiari le microimprese e le piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché rientrino nelle situazioni descritte ai punti 6 e 7. Gli Stati membri che intendono procedere in tal senso sono invitati a notificare un elenco di tutti i regimi esistenti che prevedono di modificare e a fornire le informazioni necessarie di cui all'allegato della presente comunicazione. Ciò consentirà alla Commissione di adottare una sola decisione per tutti i regimi elencati.*), si sta procedendo alla individuazione dei regimi esistenti in Italia e alla scelta della base giuridica più idonea per la rinotifica di tali regimi. Su tali aspetti, saranno fornite apposite indicazioni non appena concluso il confronto tra le Regioni e lo Stato.

Un altro aspetto innovativo della Comunicazione riguarda la delocalizzazione delle attività: la Commissione ritiene che gli aiuti non dovrebbero essere subordinati alla delocalizzazione di un'attività produttiva o di un'altra attività del beneficiario da un altro paese dello Spazio economico europeo (SEE) verso il territorio dello Stato membro che concede l'aiuto, in quanto tale condizione sembrerebbe avere degli effetti particolarmente pregiudizievoli per il mercato interno.

Quanto alle misure volte al sostegno dell'occupazione onde evitare licenziamenti e garantire la continuità dell'attività economica, si evidenziano le modifiche e integrazioni introdotte nella previsione di contributi alle imprese per i costi salariali dei lavoratori dipendenti e il sostegno al reddito equivalente al salario dei lavoratori autonomi per i quali l'adozione di misure nazionali in risposta alla pandemia di Covid-19 ha comportato la sospensione o la riduzione delle attività commerciali. In particolare, Commissione ha inteso meglio specificare che il sostegno all'occupazione è rivolto non solo ai lavoratori dipendenti attraverso contributi per i costi salariali sostenuti dall'impresa ma si estende anche ai lavoratori autonomi attraverso il sostegno del reddito equivalente al salario (lavoratori autonomi sulle cui attività commerciali la pandemia di Covid-19 ha inciso negativamente). La sovvenzione per il pagamento dei salari (o del reddito equivalente per i lavoratori autonomi) è concessa per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda di aiuto, a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto (o a condizione che il lavoratore autonomo continui a svolgere la pertinente attività commerciale per tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto). La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l'80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario (o l'80 % del reddito mensile medio equivalente al salario del lavoratore autonomo). Gli Stati membri possono anche notificare, in particolare nell'interesse delle categorie di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale
Servizio Rapporti istituzionali

personale a basso salario, metodi di calcolo alternativi dell'intensità di aiuto, ad esempio utilizzando la media salariale nazionale o il salario minimo, a condizione che sia mantenuta la proporzionalità dell'aiuto.

Sul fronte degli aiuti concessi ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b del TFUE (*gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali*), si specifica che tali aiuti sono quelli volti a compensare i danni direttamente conseguenti alla epidemia Covid-19, per esempio i danni causati dalle misure di quarantena che impediscono al beneficiario l'esercizio dell'attività economica, diversamente dagli altri tipi di aiuto volti a porre rimedio in modo più generale alla crisi economica innescata dalla pandemia del Covid-19 che devono essere valutati alla luce della diversa base di compatibilità rappresentata dall'art. 107, par. 3, lett. b del TFUE e quindi, in linea di principio, alla luce del presente quadro temporaneo.

L'applicazione del quadro temporaneo ha dimostrato la necessità di introdurre ulteriori chiarimenti e modifiche per quanto riguarda le disposizioni di cui alla sezione 3.11 - *Misure di ricapitalizzazione delle imprese non finanziarie*; in particolare, la Commissione ha adeguato le condizioni relative alle misure di ricapitalizzazione nell'ambito del quadro temporaneo nelle ipotesi in cui gli investitori privati contribuiscono all'aumento di capitale delle società insieme allo Stato.

La Comunicazione, nella versione emendata dell'8 maggio 2020, stabilisce i criteri previsti dalle norme UE in materia di aiuti di Stato, in base ai quali gli Stati membri possono fornire sostegno pubblico sotto forma di strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale alle imprese che incontrano difficoltà finanziarie a causa dell'epidemia di COVID-19, al fine di garantire che l'interruzione dell'attività economica non comporti l'uscita non necessaria dal mercato di imprese che erano vitali prima dell'epidemia di COVID-19. Le ricapitalizzazioni non devono tuttavia superare il minimo necessario per garantire la redditività del beneficiario e non devono andare oltre il ripristino della struttura patrimoniale del beneficiario a quella precedente all'epidemia di COVID-19. Gli aiuti alla ricapitalizzazione dovrebbero inoltre essere concessi nei soli casi in cui non si trovino soluzioni alternative adeguate e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021. La Comunicazione stabilisce le condizioni riguardanti l'ingresso dello Stato nel capitale delle imprese e la relativa remunerazione (lo Stato deve essere adeguatamente retribuito per i rischi che assume con gli aiuti alla ricapitalizzazione) così come l'uscita dello Stato dal capitale delle imprese interessate (attraverso l'elaborazione, insieme all'impresa, di un piano o strategia di uscita). Sono inoltre previsti divieti di remunerazione della dirigenza fino al momento in cui sarà rimborsata una percentuale consistente (75%) della ricapitalizzazione, e si incentivano i beneficiari e proprietari al riacquisto delle azioni detenute dallo Stato non appena la situazione economica lo consente.

Con le modifiche e integrazioni apportate con la Comunicazione del 29 giugno 2020, la Commissione ha ulteriormente integrato le condizioni poste per l'entrata e l'uscita dello Stato dal capitale delle imprese, oltre a modificare le condizioni riguardanti la governance (divieto di versare dividendi e riacquistare azioni fino all'uscita dello Stato) e, in particolare, la remunerazione della dirigenza, ribadendo il divieto di versare a quest'ultima bonus o altre componenti variabili o comparabili della remunerazione. Con l'inserimento degli art. 78bis e 78ter sono state specificate le differenti condizioni



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale
Servizio Rapporti istituzionali

da applicare nei casi in cui lo Stato conferisce capitale a una impresa di cui deteneva azioni prima del conferimento di capitale dovuto al Covid-19 rispetto alla situazione in cui lo Stato conferisce capitale a un'impresa di cui non deteneva azioni prima del conferimento di capitale dovuto al Covid – 19. In particolare, in queste ultime disposizioni vengono poste le condizioni volte a incentivare il conferimento alle imprese di capitali con una significativa partecipazione privata, limitando la partecipazione dello Stato e il rischio di distorsione della concorrenza nel mercato unico. Inoltre, in linea con il principio di neutralità rispetto alla natura pubblica o privata della proprietà previsto dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), tali condizioni consentiranno anche alle imprese con una partecipazione statale esistente di ottenere capitale dai propri azionisti, analogamente alle imprese private. Come stabilito dalla Commissione nelle premesse alla Comunicazione *“Le condizioni che le imprese che sono interamente o parzialmente di proprietà dello Stato devono soddisfare per ottenere capitale da azionisti pubblici e privati dovrebbero essere allineate a quelle che valgono per le imprese private, ferme restando, fatti salvi gli opportuni adeguamenti, le salvaguardie volte a tutelare una concorrenza effettiva”*.

Un'ultima modifica introdotta dalla Comunicazione del 29 giugno prevede la pubblicazione (ad eccezione degli aiuti di cui alle sezioni 3.9, 3.10 e 3.11) delle informazioni pertinenti relative a ogni singolo aiuto concesso se superiore a 100.000 euro e 10.000 euro nei settori dell'agricoltura e della pesca sul sito web esaustivo sugli aiuti di Stato o attraverso lo strumento informatico della Commissione entro 12 mesi dal momento della concessione (prima non erano previste delle soglie). Rimane invece invariato l'obbligo degli Stati membri di pubblicare le informazioni pertinenti su ogni singola ricapitalizzazione concessa ai sensi della sezione 3.11 sul sito web esaustivo sugli aiuti di Stato o attraverso lo strumento informatico della Commissione entro 3 mesi dal momento della ricapitalizzazione.

Queste, sommariamente, le principali modifiche e integrazioni introdotte dalla Commissione il 29 giugno 2020 con la Comunicazione recante *“Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19”*, che si trasmette in allegato alla presente nota.

In attesa della versione consolidata del testo si trasmette, inoltre, la versione consolidata disponibile in lingua inglese.

Cordiali saluti

Il Direttore del Servizio
Giovanna Medde

Firmato digitalmente da

**GIOVANNA
MEDDE**